

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 18 aprile 2024, n. 193
INNOTEC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE _ PARERE FAVOREVOLE in relazione alla richiesta di **VERIFICA DI COMPATIBILITA'** presentata dal **Comune di Bisceglie** ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione di una **RSA non autosufficienti con dotazione di n. 40 p.l. di cui n. 20 p.l. di Rsa di mantenimento anziani - di tipo A e n. 20 p.l. di Rsa di mantenimento demenze - di tipo B di cui al R.R. 4/2019, denominata "Villa San Giuseppe", da realizzare nel Comune di Bisceglie, in via Giovanni Bovio n. 427- ASL BT**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione"*;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 28 del 29/09/2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;

Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'offerta 1 agosto 2019, n. 193 *"Modifica della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta"*;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 7/03/2022 di conferimento dell'incarico di Dirigente ad interim della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

Con DGR n. 2037 del 07/09/2013, la Giunta Regionale ha determinato i *"Principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'art. 8 ter D.Lga n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'art. 5 sopra citato, comma 1, lett.a), punti 1 e 2, L.R. n.8/2004"*

Con DGR n. 2153/2019 e con DGR n. 2154/2019 del 25/11/2019 (BURP n. 138 del 29/11/2019) sono stati approvati gli atti ricognitivi attuativi rispettivamente del R.R. n. 4/2019 e del R.R. n. 5/2019, per cui dal 1 dicembre 2019 è decorso il termine per la presentazione delle nuove istanze di autorizzazione alla realizzazione di strutture sociosanitarie, previo rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale.

In relazione al fabbisogno stabilito dalle DGR 2153 e 2154/2019, le Rsa e i centri diurni di cui ai RR 4 e 5 del 2019 sono soggette all'autorizzazione alla realizzazione secondo le procedure e nei termini stabiliti dalla LR 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i, e dalla DGR 2037 del 2013 rientrando nelle procedure relative a istanze di autorizzazione alla realizzazione e di autorizzazione all'esercizio ai sensi della L.R. n. 9/2017, le seguenti fattispecie di interventi:

- 1) la realizzazione ex novo di RSA e Centro diurno di cui al R.R.n.4/2019
- 2) l'ampliamento di RSA o Centro diurno già esistente e autorizzato (aumento del numero dei posti letto di RSA

- o di posti di centro diurno disabili, attivazione di Rsa o Centro diurno in aggiunta a struttura già autorizzata);
- 3) la trasformazione di struttura già esistente in RSA o Centro diurno (modifica di struttura già autorizzata in Rsa o Centro diurno; cambio d'uso di un edificio finalizzato ad ospitare una RSA o un Centro diurno con o senza lavori)
- 4) il trasferimento in altra sede di RSA o Centro diurno già autorizzati.

Con DGR n. 1825 del 12/12/2022, che sostituisce la DGR n.2037 del 07/09/2013, la Regione provvedeva ad adottare i criteri per l'attività regionale di verifica al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'art. 8-ter del D.lgs n. 502/1992 e s.m.i. e dell'art. 7 della L.R. n.9/2017 e s.m.i., per la realizzazione delle strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all'art. 5, commi 1 e 2, della L.R. n.9/2017 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. sono soggette all'autorizzazione alla realizzazione le strutture:

1.2.4 : "Strutture sanitarie e sociosanitarie per anziani non autosufficienti e per soggetti affetti da demenza"
Rientrano nelle strutture di cui al precedente punto 1.2.4. le RSA ed il Centro diurno non autosufficienti, di cui al RR 4 del 2019 e smi.

In merito al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione l'art. 7 commi 1 e 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. stabilisce:

1. I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, punto 1.1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.

2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro e, non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1".

Pertanto, secondo le previsioni suindicate, i soggetti pubblici e privati inoltrano al Comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura utilizzando il modello di domanda di cui agli allegati REA-4, REA-5, REA-6, REA-7, con allegata la documentazione ivi prevista.

La verifica della compatibilità del progetto viene condotta da parte della competente Sezione regionale ai sensi della DGR n. 2037/2013 "Principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 8 ter D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 LR. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004".

Secondo quanto previsto nella DGR n. 2037/2013, alla quale si rinvia per tutto quanto non riportato nel presente atto:

7) al fine della valutazione delle richieste di verifica di compatibilità e della selezione tra le medesime, le istanze di autorizzazione alla realizzazione e le consequenziali richieste di verifica di compatibilità comunali saranno corredate dalle planimetrie su scala adeguata, dagli elaborati progettuali e dalla relazione generale che illustrino nel dettaglio le caratteristiche dell'intervento, con particolare riguardo ai parametri sopra indicati;

8) unitamente all'istanza di autorizzazione alla realizzazione il soggetto interessato per iscritto dovrà:

a) specificare i parametri rispetto ai quali intende essere valutato nell'eventualità di concorrenza con altre istanze per la medesima area o distretto socio-sanitario di riferimento;

b) in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione obbligarsi a

realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nei documenti di cui al precedente punto 7), da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti, ai fini dell'ottenimento e del mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale;

9) le eventuali caratteristiche aggiuntive così come individuate attraverso i parametri sopra indicati non comportano variazioni in aumento di tariffe, qualora l'attività sanitaria e sociosanitaria sia svolta per conto del Servizio Sanitario regionale in regime di accreditamento, né può comportare la previsione di rette o supplementi a carico degli utenti e/o pazienti e loro familiari;

10) la verifica di compatibilità, nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, punto 2.3 e degli articoli 17 (trasferimento definitivo delle strutture autorizzate all'esercizio) e 28 (trasferimento definitivo delle strutture accreditate) L.R. n. 9/2017, delle strutture già esistenti accreditate e/o autorizzate è eseguita in via prioritaria - e se più di una, in concorrenza tra queste ultime - rispetto alla verifica di compatibilità per la realizzazione di nuove strutture."

Con DGR n. 2153 e 2154 del 2019 la Giunta regionale ha tra l'altro: (...)

- integrato la DGR 2037/2013 con i seguenti ulteriori principi e criteri rispetto a quelli ivi elencati, da intendersi quali ulteriori criteri di valutazione per richieste di verifica di compatibilità nell'ambito dell'applicazione dei RR 4 del 2019 e RR 5 del 2019:

"1. La verifica di compatibilità, nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione di struttura sanitaria o sociosanitaria già esistente in RSA o Centro diurno per soggetti non autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019 (per disabili di cui al RR 5 del 2019) e specificamente:

- modifica di struttura sanitaria e/o sociosanitaria già autorizzata in RSA o Centro diurno;
- il cambio d'uso di un edificio finalizzato a ospitare una RSA o un Centro diurno, con o senza lavori è eseguita in via prioritaria - e se più di una, in concorrenza tra queste ultime – rispetto alla verifica di compatibilità per la realizzazione di nuove strutture, nel rispetto del principio di salvaguardia ambientale.

2. Il 30% di nuovi posti di RSA o Centro diurno per soggetti non autosufficienti (per disabili), ai fini della verifica di compatibilità, da assegnare su base provinciale, sarà distribuito prioritariamente nei DSS carenti o parzialmente carenti di posti letto rispetto al fabbisogno di posti letto previsto dall'art. 9, comma 2 del R.R. n. 4/2019 (DSS con riquadro verde segnato) fino all'azzeramento del delta Δ e con arrotondamento del numero di posti letto fino al raggiungimento del numero di 20 p.l. a completamento del nucleo per la RSA e di 30 posti a completamento del nucleo per il Centro diurno e con il seguente ordine di preferenza:

- DSS totalmente carente di posti di RSA o Centro diurno;
- DSS parzialmente carente di posti di RSA o Centro diurno

3. Nell'ambito dei DSS carenti o parzialmente carenti di posti (DSS con riquadro verde segnato) saranno privilegiate le istanze ai fini della verifica di compatibilità per RSA o Centro diurno da ubicare in un Comune senza posti già assegnati.

4. In subordine, gli ulteriori posti saranno assegnati anche nei DSS in esubero tenuto conto della percentuale di esubero rispetto alla popolazione residente".

Ai sensi del RR 4 del 2019 (Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento - Centro diurno per soggetti non autosufficienti" (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/1/2019), all'atto della presentazione dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione, il progetto della struttura con le relative planimetrie deve prevedere requisiti di seguito indicati:

R.R. n. 4/2019 - ART.4 REQUISITI STRUTTURALI GENERALI PER LA RSA

R.R. n. 4/2019 - ART.5 REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE RSA

- 5.1 requisiti minimi strutturali per le RSA

- 5.2 requisiti minimi tecnologici per le RSA
- 5.3 requisiti minimi organizzativi per le RSA

R.R. n. 4/2019 - ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL' ESERCIZIO DELLE RSA

- 7.1 requisiti specifici strutturali delle RSA
- 7.2 requisiti specifici tecnologici delle RSA
- 7.3 requisiti specifici organizzativi delle RSA
- 7.3.3 requisiti specifici organizzativi per RSA di mantenimento - nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo A per persone anziane

Con D.D. n. 355 del 17/12/2020, pubblicata sul BURP n. 172 del 24/12/2020, avente ad oggetto *“Regolamento Regionali 4 e 5 del 2019, determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE”, la Regione all’esito della valutazione delle istanze pervenute entro il 31/12/2020, in ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 2037 del 2013 e dalle DGR nn. 2153 e 2154 del 2019, ha fissato i criteri per l’assegnazione dei posti disponibili nei diversi distretti nell’ipotesi di “posti disponibili uguale o superiore al numero dei posti richiesti” ovvero di “fabbisogno residuo inferiore al numero di posti complessivamente richiesto”.*

Con pec trasmessa in data 14/06/2023, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/8958 del 15/06/2023, il Comune di Bisceglie trasmetteva allo scrivente Servizio, a seguito dell’istanza presentata dal Sig. Damiano Minervini, in qualità di legale rappresentante della società Innotec Soc. Coop. Soc. – PI 06428030727- con sede in Molfetta, Via Agnelli n°31 - compatibilità al fabbisogno regionale finalizzata all’autorizzazione alla realizzazione di una Rsa non autosufficienti di cui al RR n.4/2019 per n. 40 posti letto di cui n. 20 p.l. di Rsa di mantenimento anziani – di tipo A e n. 20 p.l. di Rsa di mantenimento demenze – di tipo B - di cui al R.R.4/2019, denominata *“Villa San Giuseppe”* da realizzare nel Comune di Bisceglie, in via Giovanni Bovio n. 427. Tale richiesta rientra nel XX bimestre di valutazione delle istanze ai sensi della DGR n. 2037/2013.

Alla predetta istanza, veniva allegata la seguente documentazione:

- Domanda per l’autorizzazione alla realizzazione di una nuova struttura destinata alla erogazione di prestazioni in regime residenziale o semiresidenziale di tipo sociosanitario per soggetti non autosufficienti R.R. n.4/2019;
- Documento di identità del Sig. Damiano Minervini, in qualità di legale rappresentante della società Innotec Soc. Coop. Soc.;
- Relazione tecnica;
- Relazione di verifica dei parametri di cui alla DGR 2037/2013;
- Contratto di locazione ad uso diverso da abitazione sottoposto a condizione risolutiva.(Nel predetto contratto si rilevava quanto segue *“2. Durata. Il Contratto ha, ai sensi degli artt. 27 e 42 della L.328/78, una durata di anni dieci (10) con decorrenza dal 1 settembre 2023 e termine al 31 agosto 2033.(...)”*
- Allegato *“A”* Verbale del Consiglio di Amministrazione del 20 marzo 2023;
- Nota del 13.06.2023 del Dirigente della Ripartizione Pianificazione Programmi e Infrastrutture del Comune di Bisceglie con cui rilasciava, *“ai sensi della L.R. n.9/2017 e ss.mm.ii., parere favorevole relativamente alla compatibilità con la vigente normativa urbanistico-edilizia locale”;*
- Visura per immobile;
- Planimetrie _ Catasto fabbricati _ Ufficio provinciale di Bari;
- Nota prot. n. 0031001 del 14/06/2023 con cui il Dirigente della Ripartizione Ambiente Suap Sua Trasporti e Mobilità Sostenibile pnrr transizione digitale chiedeva la verifica di compatibilità dell’intervento proposto ai sensi della L.R. n.9/2017;
- Elaborato planimetrico: Tav. 1 Progetto piano seminterrato; Tav. 2 Progetto piano rialzato; Tav. 3 Progetto piano primo;

- Relazione di verifica dei parametri di cui alla DGR n. 2037 del 7/11/2013;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000, nella quale il Sig. Minervini Damiano, in qualità di legale rappresentante della società dichiarava *“in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione della struttura, si obbliga a realizzare, a mantenere e svolgere quanto previsto nella relazione tecnico descrittiva ed alla relazione di verifica dei parametri di cui alla DGR 2037 del 7/11/2013 allegata alla richiesta di autorizzazione da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previste ai fini dell’ottenimento e del mantenimento dell’autorizzazione all’esercizio”*

Con nota prot. n. 16355 del 16/10/2023, lo scrivente Servizio chiedeva al Comune di Bisceglie integrazione documentale in merito al progetto di Rsa non autosufficienti di cui al RR n. 4/2019. Nel dettaglio, chiedeva al Comune di Bisceglie di trasmettere *“la planimetria su scala adeguata con l’indicazione delle metrature dei singoli locali e ambienti e delle relative destinazioni d’uso relativa al secondo piano”, “qualora già presente in atti al momento della trasmissione dell’istanza (14/06/2023), entro e non oltre dieci (10) giorni dalla notifica della presente”*.

Con pec del 19/10/2023, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/16588 del 20.10.2023, il Comune di Bisceglie trasmetteva con nota prot. n.0055699 del 19.10.2023 la documentazione integrativa, già agli atti dell’Ufficio del Comune di Bisceglie.

Con DD n. 81 del 7/03/2024 avente ad oggetto *“Regolamento Regionale 21 gennaio 2019 n. 4 – Determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove istanze per Rsa non autosufficienti ai fini del rilascio del parere di compatibilità nel procedimento di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio – Bimestri dal XVI al XX – Provincia di BAT – Ricognizione posti residui.”*, la Regione provvedeva ad assegnare in via provvisoria alla società Innotec Soc. Coop. Soc. n.40 posti letto di Rsa non autosufficienti di cui n. 20 p.l. di Rsa di mantenimento anziani – di tipo A e n. 20 p.l. di Rsa di mantenimento demenze – di tipo B di cui al RR n.4/2019, da realizzare nel Comune di Bisceglie in via Giovanni Bovio n. 427.

Con pec del 8/03/2024 lo scrivente Servizio notificava la DD n. 81 del 7/03/2024 al Comune di Bisceglie e al legale rappresentante della società Innotec Soc. Coop. Soc., unitamente alla scheda di valutazione dei requisiti strutturali di cui al R.R. n.4/2019.

L’istanza de qua ricade nell’ipotesi di cui al punto 6 della DD 355/2020 *“6. Criteri di attribuzione dei posti nell’ipotesi di numero di posti disponibili uguale/superiore al numero dei posti richiesti”*.

Dall’istruttoria eseguita e riportata nella scheda di valutazione allegata alla DD n. 81 del 7/03/2024, si evince che la struttura ha i requisiti previsti per n.40 posti letto di Rsa non autosufficienti di cui n. 20 p.l. di Rsa di mantenimento anziani – di tipo A e n. 20 p.l. di Rsa di mantenimento demenze – di tipo B di cui al RR n.4/2019, da realizzare nel Comune di Bisceglie in via Giovanni Bovio n. 427 e che la documentazione acquisita è completa della documentazione obbligatoria prevista ex lege.

Posto quanto sopra rappresentato

Si propone di esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Bisceglie in relazione all’istanza presentata dalla società Innotec Società Cooperativa Sociale – PI 06428030727 - con sede in Molfetta, in via Agnelli n°31, per l’autorizzazione alla realizzazione di una RSA non autosufficienti di cui al RR n.4/2019 per n. 40 p.l. di cui n. 20 p.l. di Rsa di mantenimento anziani – di tipo A- di cui al RR n. 4/2019 e n. 20 p.l. di Rsa di mantenimento demenze – di tipo B- di cui al RR n. 4/2019, denominata *“Villa San Giuseppe”*, da realizzarsi nel Comune di Bisceglie in via Giovanni Bovio n. 427; con la precisazione che:

- i. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla società Innotec Società

Cooperativa Sociale – PI 06428030727 - con sede in Molfetta, in via Agnelli n°31 e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;

- ii. è assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;
- iii. la società Innotec Società Cooperativa Sociale è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica allegata trasmessa allo scrivente Servizio in data 14/06/2023, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/8958 del 15/06/2023, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 4/2019;
- iv. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Bisceglie, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante della società Innotec Società Cooperativa Sociale alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti;
- v . per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 40 posti letto di Rsa non autosufficienti _ RR n.4/2019 di cui n. 20 p.l. di Rsa di mantenimento anziani – di tipo A e n. 20 p.l. di Rsa di mantenimento demenze - di tipo B di cui al RR . 4/2019 si rinvia agli artt. 7.3.3 e 7.3.4 del R.R. n. 4/2019;
- vi. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di

compatibilità richiesta dal Comune di Bisceglie in relazione all'istanza presentata dalla società Innotec Società Cooperativa Sociale – PI 06428030727 - con sede in Molfetta, in via Agnelli n°31, per l'autorizzazione alla realizzazione di una RSA non autosufficienti di cui al RR n.4/2019 per n. 40 p.l. di cui n. 20 p.l. di Rsa di mantenimento anziani – di tipo A- di cui al RR n. 4/2019 e n. 20 p.l. di Rsa di mantenimento demenze – di tipo B- di cui al RR n. 4/2019, denominata “Villa San Giuseppe”, da realizzarsi nel Comune di Bisceglie in via Giovanni Bovio n. 427; con la precisazione che:

- i. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla società Innotec Società Cooperativa Sociale – PI 06428030727 - con sede in Molfetta, in via Agnelli n°31 e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
 - ii. è assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;
 - iii. la società Innotec Società Cooperativa Sociale è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica allegata trasmessa allo scrivente Servizio in data 14/06/2023, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/8958 del 15/06/2023, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 4/2019;
 - iv. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Bisceglie, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante della società Innotec Società Cooperativa Sociale alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti;
 - v. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 40 posti letto di Rsa non autosufficienti _RR n.4/2019 di cui n. 20 p.l. di Rsa di mantenimento anziani – di tipo A e n. 20 p.l. di Rsa di mantenimento demenze - di tipo B di cui al RR . 4/2019 si rinvia agli artt. 7.3.3 e 7.3.4 del R.R. n. 4/2019;
 - vi. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale.
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Comune di Bisceglie (attivitaproductive@cert.comune.bisceglie.bt.it);
 - alla Innotec Soc. Coop. Soc. – PI – PI 06428030727 - con sede in Molfetta, in via Agnelli n°31, in persona del suo legale rappresentante (solidservizi@pec.it)

Il presente provvedimento:

- a. sarà Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 18 del 15 giugno 2023;
- b. sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- c. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- e. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);

- f. il presente atto, composto da n.10 fasciate, è adottato in originale;
- g. viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

P.O. Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti Territoriali
Bari-Barletta-Andria-Trani-Foggia
Antonia Lorusso

Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizioni
di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta
Mauro Nicastro